



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10.09.2014  
In vigore dal 01.01.2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del  
23.04.2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016, con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2017, con deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 29 del 30.06.2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  
09.02.2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2022 e con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9.5.2023

## INDICE

### **Titolo I – Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Rifiuti speciali .....	3
Art. 4 Soggetto attivo .....	4
Art. 5 Presupposto del tributo .....	4
Art. 6 Soggetti passivi.....	4
Art. 7 Determinazione delle superfici soggette al tributo.....	4
Art. 8 Locali e aree non soggetti al tributo .....	5
Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico .....	5
Art. 10 Costo di gestione e Piano Finanziario .....	5
Art. 11 Determinazione delle tariffe .....	6
Art. 12 Commisurazione del tributo e articolazione delle tariffe .....	6
Art. 13 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche .....	6
Art. 14 Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche.....	6
Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche .....	7
Art. 16 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche .....	7
Art. 17 Scuole statali .....	7
Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche.....	7
Art. 18-bis Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano la produzione aerobica di compost .....	8
Art. 18-ter Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	8
Articolo 18-quater Esenzione dal pagamento della quota variabile per utenze non domestiche che rinunciano al servizio pubblico (art 238, co. 10, Dlgs 152/2006).....	8
Art. 19 Riduzione per mancato svolgimento del servizio.....	9
Art. 20 Agevolazioni speciali.....	9

### **Titolo II – Adempimenti dei contribuenti e decorrenza dell'obbligazione**

Art. 21 Obbligo di denuncia iniziale, di variazione e di cessazione .....	9
Art. 22 Decorrenza e durata dell'obbligazione .....	10
Art. 22-bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati...10	

### **Titolo III – Accertamento e riscossione**

Art. 23 Funzionario responsabile.....	10
Art. 24 Controlli .....	10
Art. 25 Accertamento con adesione.....	11
Art. 26 Modalità di versamento e riscossione .....	11
Art. 27 Rateazione .....	11
Art. 27-bis Rateizzazione Agente della Riscossione Coattiva.....	12
Art. 28 Rimborsi .....	12
Art. 29 Sanzioni.....	13

### **Titolo IV - TARI Giornaliera e Tributo Provinciale**

Art. 30 Tributo giornaliero.....	13
Art. 31 Commisurazione del tributo giornaliero agli esercenti il commercio ambulante .....	13
Art. 32 Tributo Provinciale .....	13

### **Titolo V – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 33 Validità dichiarazioni e accertamenti .....	14
Art. 34 Norme di rinvio .....	14
Art. 35 Entrata in vigore .....	14



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Titolo I – Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tassa sui rifiuti – TARI a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e delle disposizioni generali dettate dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147.
2. L'applicazione della tassa decorre dal 1° gennaio 2014.
3. La tassa sui rifiuti – TARI è destinata a finanziare i costi di servizio e di raccolta e smaltimento dei rifiuti disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e da apposito Regolamento comunale.
4. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e per l'intero arco dell'anno.
5. Il servizio comprende anche lo smaltimento dei rifiuti conferiti alla piattaforma ecologica comunale.

### Art. 2 Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, parte quarta del D.lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies, parte quarta del D.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

### Art. 3 Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie,
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del

D.Lgs. 152/2006,  
i) i veicoli fuori uso.

#### **Art. 4 Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile soggetto al tributo. Ai fini della valutazione della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati ed esclusa in ogni caso una doppia imposizione.

#### **Art. 5 Presupposto del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
Al fine dell'assoggettamento al tributo si intendono:
  - a) per locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno;
  - b) per aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) per utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
  - d) per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui quelle occupate da comunità e quelle destinate all'esercizio di attività di ogni tipo.
2. Sono soggette al tributo le aree scoperte operative, dovendo intendersi per tali le superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di una attività economica e a tal fine utilizzate (depositi di carburante, depositi esterni, parcheggi privati, parcheggi su aree dedicate soggette a pagamento, ecc.).
3. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
5. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

#### **Art. 6 Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o di detentori.
2. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o dagli occupanti delle medesime.

#### **Art. 7 Determinazione delle superfici soggette al tributo**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la superficie degli immobili assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile suscettibile di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie dei locali è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali e di quella parte con altezza inferiore a 1,60 m. La superficie delle aree scoperte è determinata dal perimetro, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.

4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 9-bis del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998. Il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.

5. L'utilizzo delle superfici catastali decorrerà comunque dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art.1 L.147/2013.

6. La superficie dei parcheggi interrati e scoperti, per la parte eccedente i 15.000 metri quadrati, viene assoggettata a tassazione in misura pari al 10%.

7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

#### **Art. 8 Locali e aree non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti quali, a titolo esemplificativo:

a) i luoghi impraticabili o in stato di abbandono;

b) (abrogato);

c) le superfici destinate all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, tribune ecc;

d) le superfici riservate a impianti tecnologici quali centrali termiche o cabine elettriche;

e) le unità immobiliari interessate da lavori di ristrutturazione, limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e la data di inizio dell'occupazione, purché preventivamente comunicate.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo:

a) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, vani ascensori ecc.); b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative (giardini e aree a verde, parcheggi scoperti, balconi, verande aperte ecc.).

3. La sussistenza dei presupposti di esclusione deve essere indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Nel caso in cui sia provato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di beneficiari della totale esenzione dal tributo, il tributo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con recupero degli interessi di mora e l'applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Analogamente non sono soggetti a tassazione i magazzini di materie prime e di merci esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali; nel caso in cui l'utilizzo sia funzionalmente collegato in modo non esclusivo la detrazione opererà per l'80% della superficie.

3. In caso di locali e aree con produzione mista e impossibilità o obiettiva difficoltà di delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente in misura pari al 30% della superficie complessivamente utilizzata per l'attività.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il tipo di attività svolta, le superfici produttive dei rifiuti e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER e presentare istanza di detassazione delle

superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali, allegando la seguente documentazione: - planimetria dei locali; - fotocopia del contratto stipulato con la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti speciali; - fotocopia delle fatture comprovanti la fornitura del servizio; - fotocopia del formulario di identificazione rifiuto; - fotocopia del registro di carico e scarico dei rifiuti.

#### **Art. 10 Costo di gestione e Piano Finanziario**

1. Il tributo sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio compresi i costi di cui all'art. 15 del DLgs n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto secondo le linee guida predisposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

#### **Art. 11 Determinazione delle tariffe**

1. Sulla base del Piano Finanziario il Consiglio Comunale delibera annualmente le tariffe delle categorie di utenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente.

#### **Art. 12 Commisurazione del tributo e articolazione delle tariffe**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti sulla base dei criteri determinati dal presente Regolamento.
3. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche.
4. La tariffa risulta composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi.
5. Le voci di costo da coprire con la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono riportate nel piano finanziario, secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le categorie di utenza secondo i criteri indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 13 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza, corretta da un coefficiente di adattamento secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999 e dall'art. 2 co. 1 lett. e bis del D.L.16/2014 convertito dalla L. 68/2014.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza. E' determinata dal prodotto della quota unitaria per coefficienti di adattamento per il costo unitario (euro/kg), secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 14 Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza il numero degli occupanti è di regola quello che risulta dai registri anagrafici. Per le unità occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì compresi i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultino ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi coloro che risultano permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo o che risultano assenti per un periodo superiore all'anno. L'esclusione decorre dalla data di presentazione di istanza idoneamente

documentata.

3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone sia residenti sul territorio comunale, sia residenti al di fuori dello stesso si assume quale numero di occupanti n.1 occupante.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche, si assume quale numero di occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione; in caso di mancata indicazione, quello di n.1 occupante ogni 30 mq di superficie imponibile, fatta salva la possibilità di prova contraria.

4.bis Per le abitazioni di residenza si opererà d'ufficio la voltura:

a) all'intestatario della scheda anagrafica, indipendentemente dal presentatore della dichiarazione;

b) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede;

c) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria.

5. I boxes costituiscono utenza domestica anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione e si considerano sempre condotti da un solo occupante. Ad essi si applica soltanto la quota fissa della tariffa.

#### **Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie definite dal DPR n. 158/1999 integrato dal presente Regolamento, come da tabella allegata al presente Regolamento.

2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle espressamente definite dal Decreto sono classificati nella categoria che presenta con essi maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e dell'attitudine alla produzione di rifiuti.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad una o ad un'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 16 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è determinata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati al punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e secondo quanto previsto dall'art. 2 co.1 lett. e-bis del D.L.16/2014 convertito dalla L. 68/2014.

2. La quota fissa si ottiene come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione deliberato.

3. La parte variabile è determinata prendendo a riferimento per la singola tipologia di attività la produzione annua di rifiuti per mq nell'ambito di intervalli determinati al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e secondo quanto previsto dall'art. 2 co.1 lett. e-bis del D.L.16/2014 convertito dalla L. 68/2014.

4. La tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario (euro/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione.

5. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività con la delibera di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 17 Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del DL n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2.

#### **Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. E' ridotta nelle seguenti percentuali la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei

rifiuti stessi:

10 % nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

20 % nel caso di riciclo dal 26% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

30 % nel caso di riciclo dal 51% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

40 % nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd di riferimento, nel valore massimo stabilito dal DPR. N. 158/1999.

3. Ai fini della riduzione di cui al comma 1 non vengono considerate le superfici adibite a parcheggio o autorimessa.

4. Per beneficiare della riduzione l'utente deve produrre:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione con la precisazione della tipologia dei rifiuti avviati al riciclo, del soggetto incaricato;

b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo la documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico e, in particolare, copia del contratto in essere con il soggetto che effettua l'attività di riciclo e copia del formulario di carico e scarico dei rifiuti.

5. Per il primo anno di attività l'utente interessato alla riduzione deve presentare la dichiarazione di cui alla lettera a) entro un mese dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o aree, pena l'inammissibilità del beneficio per l'anno stesso.

6. La riduzione del tributo viene applicata a conguaglio.

7. La documentazione di cui al comma 4, lettera a), viene trasmessa dal Settore Tributi al Servizio di Igiene Urbana per gli adempimenti di propria competenza.

8. A favore di esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi opera la riduzione prevista dal vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2012.

9. Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente all'articolo, la scadenza di cui al comma 4, lett. a) è fissata al 30 aprile 2021.

#### **Art. 18-bis Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano la produzione aerobica di compost**

1. Per la determinazione della riduzione della tariffa, ai sensi dell'art. 37 della Legge 221/2015, si rimanda a disposizioni operative rispettose dei principi legislativi di riferimento.

#### **Articolo 18-ter Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, potrà essere concessa, esclusivamente per le utenze domestiche, una riduzione della parte variabile della tariffa in funzione dei risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione, fino ad un massimo del 10%, verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

2. Per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, applicabile a seguito di presentazione della richiesta.

#### **Articolo 18-quater Esenzione dal pagamento della quota variabile per utenze non domestiche che rinunciano totalmente al servizio pubblico (art 238, co. 10, Dlgs 152/2006)**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla



quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune, con comunicazione al Servizio Ambiente e al Servizio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si

riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 29, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

11. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 19 Riduzione per mancato svolgimento del servizio**

1. Per tutte le utenze il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 20 Agevolazioni speciali**

1. In caso di comprovata indigenza dei soggetti tenuti al pagamento del tributo è consentito concedere lo sgravio parziale o totale del tributo relativo a ogni singola annualità.

2. La valutazione delle condizioni che danno diritto all'agevolazione compete in via esclusiva ai Servizi Sociali del Comune, sulla base di criteri determinati dai Servizi stessi.

3. Lo sgravio è operato dal Settore Tributi su segnalazione dei Servizi Sociali con riferimento ad ogni singola annualità.

3-bis. Le imprese aventi i requisiti individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17 aprile 2019 avente ad oggetto "Progetto sperimentale "Vado a Sesto!" - Insediamento di attività produttive in immobili sul territorio comunale ai sensi della Legge Regionale 19 febbraio 2014. Proroga fino al 31.12.2020" sono esenti dalla tassa per la durata di due anni dall'inizio dell'occupazione degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività. Le imprese sono comunque tenute a presentare le dichiarazioni iniziali, di variazione e di cessazione di cui all'art 21 del Regolamento comunale.

3-ter. Possono essere applicate esenzioni e riduzioni dalla tassa in attuazione dell'art. 24 del DL 12.9.2014 n. 133, convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 164 per favorire la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Le esenzioni e la misura delle riduzioni sono stabilite e disciplinate con la deliberazione del Consiglio Comunale che definisce criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

3-quater. Le tariffe relative alle occupazioni principali, pertinenze e accessori degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, e limitatamente a tali categorie di Enti, sono ridotte in misura del 50%.

3-quinquies. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere previste ulteriori agevolazioni in caso di eventi/situazioni eccezionali.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Titolo II – Adempimenti dei contribuenti e decorrenza dell'obbligazione**

## **Art. 21 Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online SestoFacile. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della

dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 22 Decorrenza e durata dell'obbligazione**

1. L'applicazione del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi cessano, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata nel termine di cui all'art. 21.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine previsto si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardanti le superfici imponibili e la destinazione d'uso dei locali e delle aree che comportano un aumento del tributo dovuto producono effetti a partire dal giorno in cui si verificano.

4. Le variazioni che comportano una diminuzione del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione a condizione che la dichiarazione di cui all'art. 21 sia prodotta entro i termini

prescritti. In caso contrario decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Le variazioni nel corso dell'anno del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche producono effetti dalla data risultante dai registri anagrafici.

6. Le variazioni di tariffa vengono conteggiate a conguaglio sul tributo dovuto per l'annualità successiva e danno diritto al rimborso solo ove il conguaglio non sia possibile.

#### **Art. 22-bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 21, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 26.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile da [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net). Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata;

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata o messi notificatori.

### **Titolo III – Accertamento e riscossione**

#### **Art. 23 Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile della gestione del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

#### **Art. 24 Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente con l'invito a rispondere entro 60 giorni dalla notifica, pena l'irrogazione di sanzioni;
- b) richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti ad uffici pubblici o a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c) disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex art. 2729 del Codice civile.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998

#### **Art. 25 Accertamento con adesione**

1. Gli accertamenti possono essere definiti in contraddittorio con il contribuente nei limiti e sulla base delle disposizioni dettate dal DLgs n. 218/1997 e dal vigente Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione.

#### **Art. 26 Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, se attivate;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- mediante pagamento presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o assegno circolare.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Il Comune stabilisce annualmente, con delibera di Consiglio Comunale il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo secondo quanto disposto dalla legge, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno

di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Periodicamente il Servizio Tributi emette solleciti di pagamento notificati ai contribuenti, secondo le procedure di legge.

5. In caso di mancato versamento delle somme indicate nel sollecito di pagamento di cui al precedente comma 3-bis, il Comune notifica al contribuente, a mezzo raccomandata A.R., un avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto.

6. L'accertamento di cui al precedente comma 5 contiene la sanzione per omesso o parziale pagamento di cui all'art. 29 del presente Regolamento e gli interessi di mora maturati computati al tasso legale nella misura vigente, oltre agli elementi di cui all'art. 1, commi 784 e seguenti, della Legge 160 n. 27 dicembre 2019.

#### **Art. 27 Rateazione**

1. Su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di 36 rate mensili, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione.

L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. La presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

8. (Abrogato)

9. (Abrogato)

#### **Art. 27-bis Rateizzazione Agente della Riscossione Coattiva**

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti delle società affidatarie, da parte dell'Ente, della riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### **Art. 28 Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 22-bis del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 29 Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. Gli interessi si applicano nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Per quanto non specificatamente disposto si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni.

### **Titolo IV - TARI Giornaliera e Tributo Provinciale**

#### **Art. 30 Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla categoria di uso corrispondente e maggiorando tale importo del 100 per cento.

4. In mancanza di una corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. Ai fini della liquidazione e della riscossione del tributo gli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere al Settore Tributi copia di ogni richiesta e di ogni autorizzazione entro il giorno successivo alla data del rilascio.



6. Il tributo, liquidato dal Settore Tributi, deve essere versato contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ovvero all' imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 23/2011 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
8. In caso di uso di fatto dei locali o aree il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione non autorizzata è recuperato con l'applicazione di sanzioni e interessi.
9. Per l'accertamento in rettifica e d'ufficio, il contenzioso, le sanzioni e tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di legge e le disposizioni regolamentari stabilite in relazione al tributo annuale.
10. Nei casi disciplinati dal presente articolo l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

#### **Art. 31 Commisurazione del tributo giornaliero agli esercenti il commercio ambulante**

1. A decorrere dall'1.1.2021 trova applicazione il canone concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 838, della legge 160 del 27.12.2019 per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 842, della stessa legge 160/2019.
2. Il canone di cui al comma precedente è determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Sul suddetto canone non trova applicazione il successivo art. 32.

#### **Art. 32 Tributo Provinciale**

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti al versamento del tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del DLgs n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo comunale.

### **Titolo V – Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 33 Validità dichiarazioni e accertamenti**

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

#### **Art. 34 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 640 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 e successive integrazioni e modificazioni e alle deliberazioni in materia di Rifiuti emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

#### **Art. 35 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2023.